

Reg. Sent. 1920/2025

Depositata il 07.01.2026

n. 1599/2024 r.g.Trib.

n. 2213/2024 r.g.n.r.

n. 3186/2024 r.g.Gip.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Rito monocratico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Maria Michela DI FINE, all'udienza pubblica del 15 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D. G. I., nato a (...) il (...), residente a (...) via (...)

LIBERO - PRESENTE

Difensore di fiducia avv. A. L. del foro di Chieti

IMPUTATO

del reato previsto e punito dagli artt. 81 e 368 del codice penale, per avere, con denuncia-querela sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Cepagatti, incolpato R. V., D. E. e D. G. P., pur sapendoli innocenti, dei reati di violazione di domicilio e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

In Cepagatti, il 5 luglio 2019.

Parti civili:

1. R. V. , nato a (...) il (...), ivi residente in via (...)

assistito e difeso dall'avv. M. G. D. P. del foro di Pescara

2. D. G. P., nata a (...) il (...), residente in (...) via (...)

assistita e difesa dall'avv. M. G. D. P. del foro di Pescara

3. D. E., nato a (...) il (...), residente in (...) via (...)

assistito e difeso dall'avv. M. G. D. P. del foro di Pescara

Conclusioni delle parti:

- Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Daniela Di Stefano, ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni due di reclusione.
- Il difensore delle parti civili, avv. M. G. D. P., si è riportata alle conclusioni scritte depositate, chiedendo il risarcimento del danno oltre alla liquidazione delle spese di costituzione e difesa, come da nota depositata.
- Il difensore dell'imputato, avv. A. L., ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non costituisce reato; in subordine minimo della pena e benefici se concedibili.

MOTIVAZIONE

L'imputato è stato tratto a giudizio con decreto ex art. 429 c.p.p. del 28.11.2024 per rispondere del reato riportato in epigrafe.

L'udienza del 3.4.2025, presenti le parti civili costituite in sede di udienza preliminare, è stata rinviata per consentire la trattazione del processo al giudice tabellarmente competente.

L'udienza del 5.5.2025 è stata rinviata in conseguenza dell'adesione dei difensori delle parti alla protesta indetta dall'Unione Camere Penali.

All'udienza del 16.6.2025, rigettata questione sollevata dalla difesa sull'inammissibilità delle costituzioni di parte civile, sono state ammesse le prove richieste dalle parti (P.M.: produzione documentale e testi D. G. P., D. E. e R. V. ; difesa: esame imputato).

All'udienza del 10.11.2025 sono stati sentiti i testi della pubblica accusa, acquisita varia documentazione prodotta dalle parti ed infine assunto l'esame dell'imputato.

All'udienza del 15.12.2025, data lettura degli atti consentiti, si è svolta la discussione, al cui esito le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice, a seguito della camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

Le emergenze processuali non consentono di ravvisare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Il procedimento ha tratto origine dalla denuncia-querela depositata in data 22.5.2024 da R. V. , D. G. P. e D. E., a seguito dell'esito assolutorio del giudizio penale svolto nei loro riguardi, imputati di violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, procedimento derivato da denuncia presentata dall'imputato.

In particolare D. G. I., con atto depositato in data 5.7.2019, premesso di essere proprietario di unità immobiliare sita nel comune di (...) con annessa corte esclusiva, porticato ed androne di ingresso facente parte di un più ampio stabile, in cui insisteva anche abitazione di proprietà della sorella ed altra unità in comunione indivisa con i fratelli, denunciava R. V. e D. E. per essersi introdotti in data 19.5.2019 nell'area di sua esclusiva proprietà accedendo dal porticato e da portone di ingresso di proprietà esclusiva nonché segnalava che la sorella D. G. P., proprietaria esclusiva di appartamento sito al piano terra gli impediva l'utilizzo del videocitofono comune, avendone rimosso il collegamento e rivendicandone in tal modo la proprietà esclusiva.

Il procedimento incardinato a seguito della denuncia (proc. n. (...) R.G. Trib. – n. (...) R.G.N.R.), che vedeva R. V. e D. E. imputati di violazione di domicilio e D. G. P. imputata di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si concludeva con sentenza di assoluzione del 7.4.2023.

Nella sentenza di assoluzione, il giudice, premesso che la vicenda si inseriva in un contesto conflittuale tra fratelli in merito all'accesso nell'immobile ove insistevano appartamenti ricevuti in donazione dai due fratelli D. G. P. e D. G. I., riteneva che dall'istruttoria dibattimentale non fosse emersa prova che il portone di accesso e l'androne dello stabile fossero di proprietà esclusiva del denunciante D. G. I., rilevando comunque che era comunemente utilizzato per accedere nella casa originariamente di proprietà dei genitori e ritenendo la vicenda di valenza puramente civilistica; analoga valenza veniva riconosciuta rispetto alla denunciata anomalia del funzionamento dell'impianto di videocitofono.

Nel presente processo sono state assunte le deposizioni delle persone offese, che hanno riferito quanto all'episodio del 19.5.2019 che D. E., coniuge di D. G. P., avendo necessità di accedere all'unità immobiliare sita al secondo piano di proprietà della moglie, si era accordato con l'amico R. V. per fare un sopralluogo, dopo aver ricevuto assicurazioni sulla possibilità di accedere attraverso il portone principale, avendo in precedenza l'imputato impedito l'accesso ritenendo che fosse di sua esclusiva proprietà.

Emergeva dalle deposizioni testimoniali che l'unica possibilità di accesso alla scalinata era il portone principale (cui si accedeva da porticato nella esclusiva proprietà dell'imputato), posto che l'altro accesso interno dall'appartamento sito al piano terra (di proprietà esclusiva di D. G. P.) era ostruito da cose di proprietà dell'imputato, fatto per il quale, dopo la denuncia presentata dall'imputato, D. G. P. aveva presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. al giudice civile, seguendo successivamente la liberazione della porta. Tra i fratelli D. G. risultava veniva inoltre avviato contenzioso civile per la divisione di unità immobiliare in comunione ereditaria.

In ordine alla proprietà catastale del porticato e dell'androne comune, la teste D. G. P. ha riferito di non sapere con precisione se fossero di proprietà esclusiva del fratello ("che io sappia sì"), pur ritenendo che fosse suo diritto accedere per raggiungere l'unità immobiliare di sua proprietà sita al piano superiore, avendo a disposizione le chiavi del portone di ingresso.

Quanto alla lamentata rottura del videocitofono, la teste D. G. P. nulla ha saputo riferire in ordine al funzionamento ovvero alla collocazione della centralina principale all'interno dell'appartamento sito al piano terra di sua proprietà.

In sede di esame l'imputato ha dichiarato di essere proprietario in via esclusiva del porticato e dell'androne di accesso oltre all'unità immobiliare sita al primo piano e la proprietà indivisa di altra unità immobiliare al piano seminterrato, per averla ricevuta in donazione dai genitori, proprietari dell'intera palazzina. L'imputato ha inoltre dichiarato che la sorella poteva accedere alla scalinata dall'abitazione di sua proprietà sita al piano terra, attraverso porta interna, che, a seguito del ricorso al giudice civile, aveva provveduto a liberare.

Quanto al videocitofono, l'imputato ha dichiarato che l'apparato principale si trovava all'interno dell'appartamento ove viveva la madre, passato poi in eredità alla sorella, e, tutte le volte che la sorella si recava in detta unità immobiliare, non funzionava, verosimilmente perché veniva staccata la corrente elettrica, per quanto da lui appurato rinvolgendosi alla ditta che aveva provveduto alla installazione.

Osserva preliminarmente il giudicante che l'elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che, alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, nella convinzione dell'innocenza dell'incolpato.

La prova dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Cfr Cass. Pen sez. 6 n. 10289 del 22.1.2014 rv 259336). La consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato va esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cfr Cass. Pen sez. 6 n. 46205 del 6.11.2009 rv 245541) ovvero quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cfr Cass. Sez. 6 n. 35228 del 24.9.2025 rv 288781).

Nel caso in esame la vicenda si inserisce in un contesto conflittuale tra fratelli in merito ad immobile, originariamente riconducibile per intero alla proprietà dei genitori, loro attribuito per unità immobiliari distinte a seguito di donazione.

Dagli atti sembrerebbe emersa la proprietà esclusiva del porticato e dell'accesso principale all'androne che portava alla scalinata dei piani superiori, come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa persona offesa D. G. P., come evidenziato nella parte finale dell'atto di donazione del 27.12.2006, nel quale la parte donante si riservava il diritto di passaggio pedonale sul portico antistante il fabbricato, confermando la proprietà esclusiva dell'imputato, e come infine emerso verbale di prova assunta in sede civile nell'ambito del ricorso ex art. 700 c.p.c., prodotto dalla difesa all'udienza del 10.11.2025.

Ciò posto, con riguardo ai fatti denunciati dall'imputato nella querela presentata il 5.7.2029 dall'imputato riferiti alla violazione della sua proprietà ed all'ipotizzata violazione di domicilio ascritte alle persone offese R. V. e D. E., tenuto conto dell'assenza di dati certi sul diritto dei medesimi di poter accedere liberamente all'area di esclusiva proprietà dell'imputato per raggiungere l'unità immobiliare sita al piano secondo utilizzando l'accesso dal porticato e dal portone principale, di esclusiva proprietà dell'imputato, pur considerando la temporanea occlusione ad opera dell'imputato dell'accesso interno previsto nell'unità

immobiliare in uso esclusivo di D. G. P. (oggetto di successivo contenzioso civile), è dubbia la sussistenza del dolo del reato di calunnia, ben potendo la falsa incolpazione essere stata determinata da un convincimento in ordine a profili essenzialmente valutativi della condotta denunciata, né emergendo una valutazione soggettiva fraudolenta o colpevolmente forzata.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in riferimento al fatto denunciato riferito all'impedito utilizzo del videocitofono da parte della persona offesa D. G. P., accusa rivolta ipotizzando che questa, in occasione della sua presenza nell'abitazione, disabilitasse arbitrariamente l'impianto e quindi fosse responsabile dell'anomalia del relativo funzionamento, segnalato alla ditta che lo aveva installato, fatto invero neppure configurabile come reato, ben potendo anche tale incolpazione rientrare in una valutazione soggettiva atta ad escludere la consapevolezza dell'innocenza della predetta persona offesa.

Per quanto sopra esposto, l'imputato deve andare assolto ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p. dal reato a lui ascritto in assenza di sufficiente prova sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p. assolve D. G. I. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato

Visto l'art. 544 c.p.p. dichiara che la motivazione sarà depositata nel termine di giorni novanta.

Pescara, 15 dicembre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria Michela Di Fine